

(N. 2163)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BO)

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1957

Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 31 luglio 1954, n. 626, è stato — come è noto — istituito il Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività. Tali programmi hanno per oggetto il miglioramento delle ricerche produttive, con particolare riguardo alla migliore e più razionale utilizzazione della mano d'opera, al perfezionamento del lavoro ed alla valorizzazione del fattore umano nelle Imprese.

Alle spese occorrenti per l'attuazione dei programmi anzidetti si è fatto fronte inizialmente con gli stanziamenti autorizzati in base alla legge n. 626, che rappresentano il con-

trovalore in lire di 22 milioni di dollari assegnati all'Italia dal Governo degli Stati Uniti per il raggiungimento delle sopraindicate finalità.

I preventivi ed i rendiconti della gestione vengono approvati, a norma dell'articolo 2 della predetta legge n. 626, da un Comitato composto, fra gli altri, dai Sottosegretari di Stato del lavoro, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, del commercio estero e del tesoro.

A seguito della istituzione del Ministero delle partecipazioni statali, si rende opportuno integrare la composizione del Comitato in

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questione con l'aggiunta del Sottosegretario di Stato a quel Dicastero.

A ciò si provvede con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge.

In base ad Accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America è previsto — per la realizzazione dei programmi tendenti al miglioramento dell'efficienza produttiva — un contributo del Governo italiano di 200 milioni all'anno per un periodo di tre anni fino al 30 giugno 1959.

Con la legge 5 marzo 1957, n. 105, è stata autorizzata la concessione del contributo di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1956-57.

L'articolo 2 del disegno di legge autorizza,

quindi, per l'esercizio finanziario 1957-58 e per quello successivo, la spesa di 200 milioni di lire per ciascun anno da destinare alla attuazione dei cennati programmi di assistenza tecnica e produttività secondo la procedura già adottata con la legge 31 luglio 1954, numero 626, che sottopone all'approvazione del cennato Comitato i preventivi e i rendiconti della gestione del Fondo in parola.

La spesa derivante dall'applicazione del provvedimento nell'esercizio 1957-58 farà carico al Capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo (fondo globale) destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è integrato con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per la prosecuzione ed il completamento dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

Tale somma, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) in ragione di lire 200.000.000 per

l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, sarà versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività previsto dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Art. 3.

All'onere di 200 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 verrà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.